

FUI GAS Anni termici 2025-2027

Comunicato ai FUI uscenti

Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 12.1 e 12.3 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 360/2025/R/Gas (di seguito: Delibera), entro il **28 agosto 2025**, i FUI uscenti, responsabili dell'erogazione del servizio fino al 30 settembre 2025, comunicano all'Acquirente Unico, per ciascuna area di prelievo di cui al comma 3.1 della Delibera e relativamente a ciascuna tipologia di cui al comma 28.1, lettera a) del TIVG:

- a) per ciascun mese del periodo 1 ottobre 2023 31 agosto 2025:
 - i. la somma dei volumi forniti in qualità di FUI;
 - ii. la somma dei volumi forniti in relazione ai punti di riconsegna attivati in qualità di FUI, con separata evidenza dei volumi forniti con riferimento ai punti di cui al comma 2.3, lettera c) del TIVG attivati per motivi diversi dalla morosità;
- b) per ciascun mese del periodo 1 ottobre 2023 31 agosto 2025, il numero di richieste di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità comunicate da ciascuno dei FUI responsabili dell'erogazione del servizio fino al 30 settembre 2025 nell'ambito del monitoraggio *retail*;

Qualora le informazioni di cui alla lettera a) riferite ai volumi non siano disponibili con dettaglio mensile, ciascun FUI è tenuto a fornire i volumi annui corrispondenti. In relazione a tutte le informazioni relative al mese di agosto 2025 ciascun FUI fornisce la migliore stima.

I soggetti interessati sono tenuti a compilare i moduli in formato Excel, di propria competenza, allegati al presente Comunicato e inviarli ad Acquirente Unico al seguente indirizzo di posta elettronica:

Comunicazioni FUI@acquirenteunico.it

Ai sensi del comma 12.4 della Delibera, la mancata, incompleta o gravemente erronea messa a disposizione, nei tempi previsti, delle informazioni richieste dal presente Comunicato costituisce presupposto per l'avvio di procedimenti, da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, per l'adozione di sanzioni amministrative e pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.